

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lavoratori somministrati: entro il prossimo 31 gennaio va presentata la comunicazione

Premessa

Il 31.01.2013 **scade il termine per la presentazione della comunicazione annuale al sindacato sull'utilizzo di lavoratori somministrati.** Infatti, i datori di lavoro che **nel corso dell'anno 2012 hanno stipulato contratti di somministrazione sono tenuti a comunicare alle RSU e alle RSA:**

- **il numero e i motivi dei contratti;**
- **la durata, il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.**

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina dell'adempimento, evidenziando che le comunicazioni da effettuare sono **due**: la prima con **carattere preventivo** in riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione, la seconda (ovvero quella in scadenza a gennaio) con **carattere annuale** in cui vengono esposti i dati appena indicati (numero, qualifica, durata rapporto ecc...)

Cenni sulla somministrazione di lavoro

Come è noto, il D.Lgs. n. 276/2003 – dagli artt. 20 a 28 – ha abrogato le disposizioni della L. n. 196/1997 relativa al **lavoro interinale**, introducendo la nuova forma del **contratto di somministrazione**. In sintesi, la somministrazione di manodopera permette ad un soggetto denominato **utilizzatore** di rivolgersi ad un'**Agenzia di somministrazione** autorizzata a svolgere le attività previste dal D.Lgs. n. 276/2003, in qualità di **somministratore**, per utilizzare il **lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore**.

Nell'ambito della somministrazione abbiamo, quindi, **due contratti diversi**:

- un contratto di somministrazione, **stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore**, avente **natura commerciale**;
- un contratto di **lavoro subordinato** stipulato tra il **somministratore e il lavoratore**.

Si precisa, altresì, che i contratti possono essere stipulati **tempo determinato, oppure a tempo indeterminato**.

OSSERVA

In altri termini, la somministrazione di lavoro consente alle **aziende utilizzatrici** che ne fanno ricorso, di beneficiare di una **prestazione lavorativa** senza che ciò comporti l'assunzione degli **oneri** derivanti dall'**instaurazione** di un **rapporto di lavoro subordinato**.

Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere **forma scritta** e contenere alcune **specifiche indicazioni**, quali, ad esempio:

- ➔ gli **estremi dell'autorizzazione**;
- ➔ il **numero dei lavoratori**,
- ➔ l'individuazione dei **rischi per l'integrità e la salute** dei lavoratori, e così via.

La comunicazione preventiva

Al co. 4 lett. a) dell'art. 24 del DLgs. n. 276/2003, si precisa che va comunicato alle predette organizzazioni di rappresentanza sindacale il **numero** e i **motivi** del **ricorso alla somministrazione** di lavoro **prima** della stipula del relativo contratto.

La medesima disposizione prevede, altresì, che qualora ricorrano **motivate ragioni di urgenza e necessità** di stipulare il contratto di somministrazione, l'utilizzatore può fornire le predette comunicazioni **entro i cinque giorni successivi**.

Una comunicazione preventiva si imposta come nel seguente esempio:

ESEMPIO

Luogo _____ , data _____

Spett.li Organizzazioni sindacali

Oggetto: *comunicazione ex lett. a) art. 24 co. 4 DLgs. 10.9.2003 n. 276*

La scrivente¹ _____

comunica

che in data _____

si ricorrerà alla stipula di² _____ contratti di somministrazione

per i seguenti motivi:

1. _____
2. _____
3. _____

Cordiali saluti,

Firma

1. Soggetto utilizzatore

Indicare il numero di contratti

Comunicazione annuale

Alla **lett. b)** della predetta norma, si stabilisce che ogni **dodici mesi** l'utilizzatore deve comunicare alle predette rappresentanze sindacali, anche per il tramite della **associazione dei datori di lavoro** alla quale **aderisce o conferisce mandato**:

- il **numero** e i **motivi** dei contratti di somministrazione di lavoro **conclusi**;
- la **durata** di tali contratti;
- il **numero e la qualifica** dei **lavoratori** interessati.

OSSERVA

La comunicazione in scadenza il prossimo 31.01.2013, quindi, riguarda (o meglio, riguarderebbe) il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012. Bisogna però evidenziare che il D.Lgs. n. 23/2012 – il quale ha introdotto la sanzione a carico dell'utilizzatore che non effettua la comunicazione – è entrato in vigore lo scorso 06.04.2012.

Sul punto, la nota n. 12187/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che **in riferimento al 2012 la comunicazione dovrà riguardare il periodo dal 06.04.2012 fino al 31.12.2012, mentre per i periodi successivi devono essere considerati i periodi a partire dal 01.01 fino al 31.12.**

Riportiamo di seguito un esempio di comunicazione periodica (annuale).

ESEMPIO

Luogo _____ , data _____

Spett.li Organizzazioni sindacali

Oggetto: *comunicazione di cui alla lett. b) art. 24 co. 4 del DLgs. 10.9.2003 n. 276*

La scrivente¹ _____

Comunica

che nei 12 mesi precedenti la presente comunicazione,
sono stati stipulati² _____ contratti di somministrazione,
per³ _____ lavoratori , per le qualifiche di _____

per i seguenti motivi:

Con le seguenti durate:

dal _____ al _____

dal _____ al _____

Cordiali saluti,

Firma

1. Soggetto utilizzatore
2. Indicare il numero di contratti stipulati
3. Indicare il numero di lavoratori

Evidenziamo, inoltre, che **la scadenza del 31.01.2012 potrà essere modificata in sede di contrattazione collettiva.**

Sanzioni

Per quanto riguarda l'**applicazione** del **regime sanzionatorio** previsto in caso di **mancata o non corretta effettuazione**, da parte del soggetto utilizzatore, delle **comunicazioni inerenti ai lavoratori somministrati**, il co. 3-bis dell'art. 18 del DLgs. n. 276/2003, prevede l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** con importo variabile da **250,00 a 1.250,00 euro**.

LA DOPPIA COMUNICAZIONE

Comunicazione preventiva

Soggetto obbligato	L'utilizzatore dei lavoratori somministrati.
Adempimento	Devono essere indicati i motivi della somministrazione e il numero dei somministrati.
A chi	Alle RSU e alle RSA.
Termine	Prima della stipula dei contratti di somministrazione.

Comunicazione annuale

Soggetto obbligato	L'utilizzatore dei lavoratori somministrati.
Adempimento	Devono essere indicati i motivi della somministrazione e il numero dei somministrati, oltre che la durata dei contratti e la qualifica dei lavoratori.
A chi	Alle RSU e alle RSA.
Termine	Ogni 12 mesi, e il termine normale di comunicazione è il 31.01 in riferimento ai rapporti dell'anno precedente. La contrattazione collettiva potrà prevedere un termine diverso da quello appena indicato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO